

{mosimage} Altro interessante intervento -dopo le sentenze della Cassazione che sul tema non hanno individuato criteri certi- sul tema dell'IRAP dei professionisti. E' la sentenza 309/5/07 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, V Sezione, che s'è espressa sul caso di **un avvocato che svolge la professione senza il contributo di collaboratori e con beni strumentali ridotti e di scarso valore** .

L'avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata assumendo assente, nel suo caso, il presupposto oggettivo della imposizione (una struttura organizzata stabilmente). La Commissione Tributaria Regionale gli ha dato ragione riconoscendo che non c'è soggettività passiva IRAP per i lavoratori autonomi che si servono di mezzi strumentali non eccedenti il valore minimale e non hanno posto in essere rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. E' ora che il legislatore faccia chiarezza (così riducendo le liti col fisco, oggi dall'esito incerto) poichè non ha senso parlare di "valore eccedente il minimale" per i beni strumentali e di "compensi non occasionali" senza chiarire quale è il valore minimale e quando i compensi sono occasionali.